



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO  
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 12-12-2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU- CONFERMA PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 20:30 in Camporotondo Etneo, alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N	Cognome e Nome	Presenze
1	TORRISI GIOVANNI	Presente
2	LICANDRO LAURA	Assente
3	RAGUSA ANTONIO	Presente
4	LIISTRO ROSA ANNA	Presente
5	VINCI PIETRO	Presente
6	CALCAGNO ROBERTA	Presente
7	PESCE EDOARDO	Presente
8	TRIPPI GIUSEPPE	Presente
9	CARDILLO ALBERTO GIUSEPPE	Presente
10	GABRIELE MARIA HELGA	Presente
11	MONTESANO GIUSEPPE	Presente
12	SPADARO ROSARIA ASSUNTA	Presente

**PRESENTI:11 – ASSENTI: 1**

Presiede il PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI TORRISI ai sensi dell'art.19 c. 5 L.R. 7/92 e s.m.i;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FLAVIO RANDAZZO. La seduta è **pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 740 che stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 art. 1 della stessa legge non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- comma 741 che dà la definizione di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 così come previsto al comma 4 dell'art. 8 del vigente regolamento dell'Ente per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 759 della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni del tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1 comma 81 della l. 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

**EVIDENZIATO** che il gettito dell'IMU, in termini complessivi viene suddiviso tra Stato e Comuni nella seguente modalità:

- Stato: tutto il gettito di immobili di categoria D con aliquota pari allo 0,76% (art. 1 c. 744 L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/07/2020 con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta:

- 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = Aliquota pari a 0,56% (5,6 per mille), detrazione abitazione principale per le suddette categorie pari ad € 200,00;
- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale= aliquota pari al 0,1% (ovvero 1 per mille);
- 3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10) = esenti (art. 1 c. 751 L. 160/2019 a decorrere dal 1 gennaio 2022);

- 4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
- 5) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 1,06% (10,60 per mille);
- 6) Terreni agricoli = esente (ai sensi della circolare 14 giugno 1993 n. 9 Ministero delle Finanze- Allegato A);
- 7) Aree fabbricabili = aliquota pari allo 1,06% (ovvero 10,60 per mille);

**RITENUTO** necessario con il presente provvedimento, quale atto propedeutico al Bilancio di Previsione 2024/2026, confermare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** il comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 Luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

**TENUTO CONTO** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

**RILEVATO** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L.160/2019 e dell'art. 3, comma 4 del D.M. 7/7/2023, la deliberazione approvata senza il "Prospetto delle Aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3, non è idonea a produrre effetti di cui all'art. 1 commi 761 a 771 della L. 160/2019;

**CONSIDERATO** che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni, dalla L. 170/2023;

**VISTO** quindi il suddetto esposto normativo, data la proroga al 2025 dell'obbligo della redazione del Prospetto suddetto, per l'anno 2024 i comuni devono continuare a trasmettere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con L. 214/2011;

**DATO ATTO** dell'indirizzo politico dell'Amministrazione;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2024;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/07/2020;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione deve essere trasmessa all'Organo di Revisione per acquisirne relativo parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28/03/2019;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**PROPONE**

- I. Di richiamare tutte le premesse espresse in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazione;
- II. Di prendere atto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni, dalla L. 170/2023;
- III. Di prendere atto quindi che per il suddetto esposto normativo che prevede la proroga al 2025 dell'obbligo della redazione del Prospetto suddetto, per l'anno 2024 i comuni devono continuare a trasmettere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con L. 214/2011
- IV. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2024 nelle seguenti misure:
  - 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze = Aliquota pari a 0,56% (5,6 per mille), detrazione abitazione principale per le suddette categorie pari ad € 200,00;
  - 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1% (ovvero 1 per mille);
  - 3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): esente (art. 1 c. 751 L. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022);

- 4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari al 1,06% (10,60 per mille);
  - 5) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 1,06% (10,60 per mille);
  - 6) Terreni agricoli: esente (ai sensi della circolare 14 Giugno 1993 n. 9 Ministero delle Finanze- Allegato A);
  - 7) Aree fabbricabili: aliquota pari allo 1,06% (ovvero 10,60 per mille);
- V. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2024;
- VI. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- VII. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e l'inserimento per estratto nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 22 del 2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del vigente D.to Leg.vo n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporotondo Etneo, 06-12-2023.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA**  
Dott.ssa Martina V. Garozzo

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.to Leg.vo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Camporotondo Etneo, 06-12-2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA  
*Dott.ssa Martina V. Garozzo*

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. FLAVIO RANDAZZO

**IL PRESIDENTE**  
DOTT. GIOVANNI TORRISI

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art.127, comma 21):

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. FLAVIO RANDAZZO



